

Giunta Regionale

Gabinetto del Presidente della Giunta

2.2.1/126

Servizio Segreteria e Affari generali della Giunta.  
Affari generali della Presidenza. Pari opportunità

*Il Dirigente Responsabile del Servizio*  
Sonia Cioffi

**OGGETTO 22201**

TIPO ANNO NUMERO

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

**Prot. 2007. 0035523**

del 06/02/2007 ore 13,53

Dest.: DIREZIONE GENERALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA

ALLA  
DIREZIONE GENERALE  
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA



**OGGETTO:** Iscrizione argomento all'Odg. dell'Assemblea Legislativa

Si richiede l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea Legislativa del seguente argomento:

**PROGETTO DI LEGGE**

**PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA PER LA APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RECANTE "PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA RETE EUROPEA DEGLI ENTI LOCALI E REGIONALI PER L'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO (R.E.C.E.P)".**

(deliberazione di giunta regionale n. 118 del 6 febbraio 2007)

(Si unisce copia della succitata deliberazione n. 118/2007).

Assemblea Leg. Regione Emilia-Romagna



2426-08/02/2007-ALRER


  
Il Responsabile del Servizio  
(Dott.ssa Sonia Cioffi)



REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA  
Direzione generale

Oggetto n. 2220  
Prot. n. 2626 - 2.2.1/126  
Comm. ass.re refer. III  
Comm. ass.re consult. \_\_\_\_\_

PROGR. N. 118/2007

Il Responsabile  


GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno di MARTEDI' 6 (SEI ) del mese di FEBBRAIO  
dell' anno 2007 (DUEMILASETTE ) si e' riunita nella  
residenza di VIALE A.MORO, 52 , la Giunta regionale con l'intervento  
dei Signori:

- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| 1) ERRANI VASCO       | - Presidente      |
| 2) DELBONO FLAVIO     | - Vice Presidente |
| 3) CAMPAGNOLI ARMANDO | - Assessore       |
| 4) GILLI LUIGI        | - Assessore       |
| 5) PASI GUIDO         | - Assessore       |
| 6) PERI ALFREDO       | - Assessore       |
| 7) RONCHI ALBERTO     | - Assessore       |
| 8) ZANICHELLI LINO    | - Assessore       |

Funge da Segretario l'Assessore ZANICHELLI LINO

OGGETTO: PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA PER LA APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RECANTE 'PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA RETE EUROPEA DEGLI ENTI LOCALI E REGIONALI PER L'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO (R.E. C.E.P) '

COD.DOCUMENTO VAL/07/24315

---

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Convenzione europea del paesaggio, aperta alla firma a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata con la legge 9 gennaio 2006, n. 14, e in particolare, l'art. 8 il quale chiede alle Parti di impegnarsi a cooperare per prestarsi reciproca assistenza dal punto di vista tecnico e scientifico, a favorire gli scambi di esperti e di informazioni sulle questioni (operative, politiche, istituzionali) aperte dalla applicazione delle disposizioni della Convenzione;
- il Codice dei beni culturali e del paesaggio emanato dal Presidente della Repubblica con Decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni;
- la "Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia" (Deliberazione CIPE n. 57 del 2 agosto 2002) che garantisce la continuità con l'azione dell'Unione Europea, in particolare con il Sesto Programma di Azione Ambientale e con gli obiettivi fissati a Lisbona e poi a Goteborg dal Consiglio Europeo in materia di piena occupazione, di coesione sociale e di tutela ambientale;
- la Risoluzione 178 (2004) del Congresso dei poteri locali e regionali dal Consiglio d'Europa sul ruolo degli enti territoriali per l'attuazione della Convenzione europea del paesaggio;
- l'Accordo tra la Regione Emilia-Romagna, il Ministero per i Beni e le Attività culturali e l'Associazione delle Autonomie locali siglato a Roma il 9 ottobre 2003;

Preso atto che il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa ha ritenuto necessaria la creazione di una rete europea costituita da enti locali e regionali della Unione Europea finalizzata a facilitare la conoscenza e l'applicazione della Convenzione Europea del Paesaggio su tutto il territorio di competenza dell'Unione Europea;

Preso atto che il testo dello Statuto della "Rete europea degli enti territoriali per l'applicazione della Convenzione Europea del Paesaggio" (R.E.C.E.P.), elaborato dal Coordinamento dei Tecnici in materia di paesaggio delle Regioni italiane, tra cui la Regione Emilia-Romagna, è stato approvato in data 11 novembre 2004 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e

delle Province Autonome italiane;

Considerato:

- che la "Rete europea degli enti territoriali per l'applicazione della Convenzione Europea del Paesaggio" (R.E.C.E.P.), ha l'obiettivo di favorire la conoscenza e l'applicazione della Convenzione europea del paesaggio a livello locale e regionale, partendo dalla valorizzazione delle esperienze esistenti;
- che la Convenzione Europea del Paesaggio riconosce la qualità e la diversità dei paesaggi europei, afferma l'importanza di valorizzare le aspirazioni delle popolazioni di godere di un paesaggio di qualità, evidenzia che la tutela del paesaggio non è in contrasto con lo sviluppo economico ma favorisce lo sviluppo sostenibile ed il coinvolgimento sociale;

Considerato, inoltre, che nella predetta Convenzione le Parti si impegnano a:

- a. riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità;
- b. stabilire e attuare politiche paesaggistiche volte alla protezione, alla gestione, alla pianificazione dei paesaggi tramite l'adesione delle misure specifiche previste dall'art. 6 della stessa Convenzione;
- c. avviare procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali e regionali e degli altri soggetti coinvolti nella definizione e nella realizzazione delle politiche paesaggistiche menzionate al precedente capoverso b;
- d. integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricole, sociale ed economico, nonché nelle politiche che possono avere evidenza diretta o indiretta sul paesaggio;

Dato atto che:

- la Giunta regionale ha l'intenzione di procedere all'adeguamento della pianificazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs. n. 42/2004 e sulla base dell'art. 12 dell'Accordo 9 ottobre 2003 tra la Regione Emilia-Romagna, il Ministero per i beni e le attività culturali e l'Associazione delle Autonomie locali;
- attraverso tale adeguamento s'intendono altresì assumere i principi posti a fondamento della Convenzione europea del paesaggio al fine di sviluppare una strategia dinamica e globale

del territorio in grado di sostenere politiche di conservazione attiva e di uso sostenibile delle risorse attraverso il miglioramento della qualità territoriale, la condivisione dei caratteri e dei valori identitari che connotano ed esprimono il territorio e la società regionale;

Ritenuto indifferibile e strategico promuovere ed attuare i principi della Convenzione europea del paesaggio nel territorio dell'Emilia-Romagna;

Ritenuto, pertanto, che tali obiettivi possano essere conseguiti attraverso l'approvazione del progetto di legge recante "Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Rete Europea degli enti locali e regionali per l'attuazione della Convenzione europea del paesaggio (RECEP)", allegato al presente atto, come argomentato nella relazione illustrativa acclusa;

Dato atto del parere favorevole, in merito alla regolarità amministrativa della presente deliberazione, espresso dal Direttore Generale alla Programmazione territoriale e negoziata, Intese. Relazioni europee e Relazioni internazionali, Dott. Bruno Molinari, come da delibera della Giunta regionale n. 1720 del 4 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 37, comma 4, della L.R. 26 novembre 2001, n. 43, e della deliberazione della Giunta regionale n. 447 del 24 marzo 2003, e s.m.i.;

Dato atto del visto di riscontro degli equilibri economico-finanziari espresso dal Responsabile del Servizio Bilancio e finanze Dott.ssa Amina Curti ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 447 del 24 marzo 2003, e s.m.i.;

Su proposta dell'Assessore alla Programmazione e Sviluppo Territoriale. Cooperazione con Autonomie. Organizzazione, Luigi Gilli;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

di proporre all'Assemblea legislativa, per i motivi richiamati in premessa, l'approvazione del progetto di legge recante "Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Rete Europea degli enti locali e regionali per l'attuazione della Convenzione europea del paesaggio (RECEP)" nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

- - -

## ALLEGATO

Progetto di legge regionale recante:

**PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA "RETE EUROPEA DEGLI ENTI LOCALI E REGIONALI PER L'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO" (RECEP)**

Relazione

La Convenzione Europea del Paesaggio (C.E.P.) - aperta alla firma a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata dallo Stato Italiano con la legge 14 gennaio 2006, n. 9, ed entrata in vigore nel territorio italiano il 1<sup>a</sup> settembre 2006 - nell'enunciare i principi fondamentali e gli obiettivi che devono essere osservati dagli Stati membri dell'Unione Europea nell'attività di tutela del paesaggio, rivolge un'attenzione particolare al ruolo delle autorità locali e regionali in materia di tutela, gestione e pianificazione del paesaggio, nel rispetto del principio di sussidiarietà. Infatti, nei limiti delle competenze previste dalle normative di ogni Stato membro, le autorità locali e regionali sono invitate a svolgere attività tese a proteggere, gestire e pianificare il proprio paesaggio e, contemporaneamente, a dare impulso a forme di organizzazione della cooperazione europea a livello locale e regionale in materia. In considerazione di ciò, e soprattutto vista l'importanza che tale impegno richiede in termini di capacità scientifiche e mezzi tecnici adeguati, il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa ha sostenuto la creazione di una rete europea costituita da enti locali e regionali finalizzata a facilitare la conoscenza e l'applicazione della Convenzione Europea del Paesaggio su tutto il territorio di competenza dell'Unione Europea.

A tale richiesta del Congresso risponde il Progetto di legge regionale, che ha lo scopo di approvare la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla "Rete Europea degli Enti territoriali per l'applicazione della Convenzione Europea del Paesaggio" (R.E.C.E.P.), nata sotto l'egida del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa con l'obiettivo di:

- costituire una struttura di coordinamento, di assistenza e di sostegno a disposizione delle regioni e dei poteri locali europei per aiutarli ad assolvere le proprie responsabilità istituzionali nel settore del paesaggio, in conformità ai principi enunciati dalla Convenzione Europea del Paesaggio (C.E.P.);

- contribuire al miglioramento delle capacità tecniche e scientifiche delle regioni e dei poteri locali nel quadro delle loro rispettive responsabilità, in collaborazione con le autorità statali, particolarmente a livello della pianificazione e del processo per l'ottenimento di permessi e autorizzazioni;
- condurre, in particolare, attività nell'ambito dell'elaborazione dei documenti riguardanti l'individuazione e la valutazione dei paesaggi, la definizione degli obiettivi di qualità paesaggistica e gli interventi in materia di tutela, gestione e pianificazione del paesaggio;
- rappresentare un forum di dialogo e di coordinamento delle loro politiche in materia di paesaggio per gli enti locali e regionali partecipanti;
- realizzare attività che vadano a completare il lavoro dei comitati di esperti incaricati del controllo dell'applicazione della Convenzione europea del paesaggio.

L'art. 1 autorizza la Regione Emilia-Romagna a partecipare quale membro fondatore alla costituzione della "Rete Europea degli Enti territoriali per l'applicazione della Convenzione Europea del Paesaggio" (R.E.C.E.P.). L'articolo continua affermando che la R.E.C.E.P., organizzazione a carattere associativo iscritta nel Registro delle associazioni del Tribunal d'instance di Strasburgo, è liberamente costituita da enti locali e regionali europei sotto l'egida del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa, e ne individua l'obiettivo, che è quello di favorire la conoscenza e l'applicazione della Convenzione europea del paesaggio a livello locale e regionale. Quindi, viene indicata la normativa civilistica sulla base della quale la Rete europea è disciplinata, dando atto della sua iscrizione al Registro delle associazioni del Tribunal d'instance di Strasburgo.

L'art. 2, stabilisce le condizioni cui è subordinata la partecipazione della Regione alla R.E.C.E.P., e in particolare: il non perseguimento di fini di lucro e la corrispondenza dello Statuto dell'Associazione europea ai principi democratici presenti nello Statuto della Regione stessa. Inoltre, (ai commi 2 e 3) si autorizza il Presidente, o suo delegato, al compimento di tutti gli atti necessari al perfezionamento della partecipazione alla R.E.C.E.P. e all'esercizio dei diritti inerenti alla qualità di membro fondatore della Regione. Si chiarisce, infine, che ogni modifica dello Statuto dovrà essere precedentemente comunicata alla Giunta Regionale, che dovrà verificare se esistono le condizioni per proseguire il rapporto, e darne informazione all'Assemblea legislativa, in attuazione dell'art. 64, comma 4, dello Statuto della Regione Emilia-Romagna (comma 4).

L'art. 3, affida la competenza alla nomina dei rappresentanti della Regione all'interno degli organi previsti dallo Statuto della R.E.C.E.P. alla Giunta regionale.



L'art. 4, in conformità a quanto chiesto dallo Statuto della R.E.C.E.P., prevede che la Regione versi la quota di Euro 10.000,00 a titolo di adesione iniziale all'associazione, oltre alla quota, che verrà successivamente stabilita nell'importo, quale iscrizione annuale. Inoltre, si prevede che la Regione possa concedere contributi finalizzati a realizzare programmi specifici su temi e obiettivi in materia di paesaggio, nei limiti delle disponibilità autorizzate annualmente dalla legge regionale di bilancio, e con le modalità indicate dalla Giunta regionale (comma 2).

L'art. 5 individua le modalità di finanziamento della presente legge.

Infine, l'art. 6, ai sensi dell'art. 55 dello Statuto della Regione, fissa la data di entrata in vigore al giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

- - -

**Progetto di legge regionale recante:**

**PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA "RETE EUROPEA DEGLI ENTI LOCALI E REGIONALI PER L'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO" (RECEP)**

**Art. 1**

**Istituzione ed obiettivi**

1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, è autorizzata a partecipare quale membro fondatore alla costituzione della *"Rete europea degli enti locali e regionali per l'attuazione della Convenzione europea del paesaggio"*, d'ora in avanti denominata RECEP.
2. La RECEP è un'organizzazione a carattere associativo, liberamente costituita da enti locali e regionali europei, sotto l'egida del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa, con l'obiettivo di favorire la conoscenza e l'applicazione della Convenzione europea del paesaggio a livello locale e regionale, partendo dalla valorizzazione delle esperienze esistenti.
3. La RECEP è disciplinata dagli articoli dal 21 al 79 del Codice civile alsaziano e mosellano, nonché dal proprio Statuto. Essa è iscritta nel Registro delle Associazioni del *Tribunal d'instance* di Strasburgo, Francia.

**Art. 2**

**Partecipazione della Regione**

1. La partecipazione della Regione alla RECEP è subordinata alle seguenti condizioni:
  - a) che l'associazione non persegua fini di lucro;
  - b) che lo statuto sia informato ai principi democratici dello Statuto della regione Emilia-Romagna.
2. Il Presidente della Regione, o un suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione alla RECEP.
3. I diritti inerenti alla qualità di membro fondatore della RECEP sono esercitati dal Presidente della Regione o un suo delegato.
4. Ogni modifica dello Statuto della RECEP deve essere previamente comunicata alla Giunta ai fini della verifica delle condizioni in ordine alla continuazione del vincolo partecipativo. La Giunta stessa provvederà a informare l'Assemblea legislativa, in attuazione dell'art. 64, comma 4, dello Statuto della Regione Emilia-Romagna.

### Art. 3

Rappresentanti regionali negli Organi dell'Associazione.

1. La Giunta Regionale nomina i rappresentanti della Regione negli Organi della RECEP in conformità allo Statuto della medesima.

### Art. 4

Partecipazione finanziaria.

1. La Regione aderisce con il versamento della quota iniziale di ammissione per la costituzione del patrimonio della RECEP, per l'importo di 10.000,00 euro, e con una quota di iscrizione annuale il cui importo viene determinato ai sensi dello statuto di RECEP e nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio regionale.

2. La Regione può concedere contributi per la realizzazione di programmi specifici su temi e obiettivi attinenti alla RECEP, nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio e secondo le modalità stabilite con atto della Giunta regionale.

### Art. 5

Norma finanziaria

1. Per far fronte all'onere derivante dal versamento della quota iniziale di ammissione per la costituzione del patrimonio pari a 10.000,00 euro, la Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto le necessarie variazioni, di competenza e di cassa, al bilancio di previsione, utilizzando i fondi a tale specifico scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui al capitolo 86350, afferente alla Unità previsionale di base 1.7.2.2.29100, alla voce specifica dell'elenco n. 2 allegato alla legge regionale di bilancio, e all'istituzione di un'apposita U.P.B. e relativo capitolo e relativa dotazione finanziaria, a norma di quanto disposto dall'art. 31, comma 2, lettera d) della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

2. Agli oneri relativi alle quote di iscrizione annuali e agli eventuali contributi per la realizzazione di programmi specifici su temi e obiettivi attinenti alla RECEP, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposite Unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40.

Art. 6  
Entrata in vigore

1. La presente legge, ai sensi dell'art. 55 dello Statuto regionale, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

- - - - -



omissis

---

L'ASSESSORE SEGRETARIO: ZANICHELLI LINO

---

Il Responsabile del Servizio  
Segreteria e AA.GG. della Giunta  
Affari Generali della Presidenza  
Pari Opportunita'  
DOTT.SSA SONIA GIOFFI

